



CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CASSA DELLA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI LUCCA

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____ tra la Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura con sede in Lucca, Corte Campana 10 – C.F. 80004310464 – di seguito denominata "Camera di Commercio" o più semplicemente "Camera", nella persona del dott. Massimo Marsili, Dirigente *ad interim* dell'Area Amministrazione e Personale.

e

_____ (di seguito denominato Istituto Cassiere), con sede in _____, via _____ – C.F. _____ – iscritta al Registro delle Imprese della CCIAA di..... al n° _____, di seguito denominata "Istituto cassiere", nella persona del Sig. _____, nato a _____ il _____, in qualità di _____, si conviene e si stipula quanto segue.

Art. 1 - Affidamento e oggetto del servizio

Con la presente convenzione la Camera di Commercio affida, sulla base della Determinazione Dirigenziale n. _____ del _____, il proprio servizio di cassa all'Istituto cassiere.

Il servizio di cassa ha per oggetto la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese facenti capo alla Camera di Commercio e dalla stessa ordinate in conformità alla presente convenzione e con l'osservanza delle norme di legge ed in particolare del "Regolamento concernente la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio" (D.P.R. 254/2005), nonché la custodia e l'amministrazione dei titoli e valori di cui al successivo art. 14 e la prestazione di ogni altro servizio contemplato nella presente convenzione.

La gestione finanziaria della Camera di Commercio ha durata annuale con inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre. Dopo tale termine non possono effettuarsi operazioni di cassa sul bilancio dell'esercizio precedente. Il fondo di cassa residuale a fine esercizio sarà evidenziato sotto apposita voce nella situazione di cassa del nuovo esercizio di competenza.

L'esazione sarà pura e semplice, fatta cioè senza l'onere del "non riscosso per riscosso" e senza l'obbligo di esecuzione contro i debitori morosi da parte dell'Istituto cassiere, il quale non sarà tenuto ad intimare atti legali o richieste o ad impegnare la propria responsabilità nelle riscossioni, restando sempre a cura della Camera di Commercio ogni pratica legale ed amministrativa per ottenere l'incasso.

Art. 2 – Durata

La durata del servizio è stabilita in 5 (cinque) anni a decorrere dal 1° gennaio 2015 fino al 31 dicembre 2019. L'Istituto cassiere ha comunque l'obbligo di continuare il servizio alle medesime condizioni, su richiesta dell'Ente, sino a quando lo stesso abbia provveduto a un nuovo contratto e comunque non oltre i 12 mesi successivi alla scadenza del contratto.

Sarà facoltà della Camera di recedere unilateralmente dal contratto con preavviso di sei mesi, senza che ciò possa dar luogo a diritti e/o eccezioni di alcun genere da parte dell'Istituto cassiere. Alla cessazione delle sue funzioni, l'Istituto cassiere, oltre al versamento del saldo di ogni suo debito ed alla regolare consegna al subentrante di tutti i valori in suo possesso in dipendenza della gestione affidata, dovrà effettuare la consegna di carte, registri, stampati e di quant'altro abbia riferimento alla gestione del servizio. La Camera di Commercio sarà obbligata a rimborsare ogni esposizione debitoria derivante da eventuali anticipazioni concesse dall'Istituto cassiere a qualsiasi titolo. L'Istituto cassiere sarà impegnato affinché il passaggio del servizio al subentrante avvenga nella massima efficienza, senza pregiudizio all'attività di pagamento e di incasso, obbligandosi, se necessario, a continuare la temporanea gestione del servizio fino al concreto avvenuto passaggio delle funzioni.

Art. 3 - Sede di svolgimento

Il servizio sarà svolto dall'Istituto cassiere nella sede operativa, localizzata nel territorio del Comune di Lucca, in Via _____, nei giorni e negli orari in cui gli sportelli dell'Istituto cassiere medesimo sono aperti al pubblico.

L'Istituto cassiere assicura in ogni momento la presenza di almeno un addetto, con possibilità di sostituzione, alle attività di gestione del servizio ("sportello dedicato").

Art. 4 – Gestione informatizzata del servizio

Il servizio sarà gestito esclusivamente con metodologie e criteri informatici, tramite collegamento telematico con l'Istituto cassiere, secondo modalità e termini previsti dal Bando di gara, lettera c paragrafo B.

La trasmissione telematica dei mandati e delle reversali in veste elettronica è attuata mediante l'adozione del prodotto fornito da InfoCamere S.c.p.a., con modalità informatiche riconosciute dagli Istituti di Credito (circolari ABI n. 80/2003 e n. 35/2008). La trasmissione in sicurezza delle informazioni firmate digitalmente deve essere assicurata tramite Posta Elettronica Certificata ovvero applicativi compatibili con quelli in uso presso la Camera, in grado di garantire la conservazione e consultazione delle ricevute.

In caso di indisponibilità del sistema informativo della Camera per oltre 2 giorni lavorativi, tale da non consentire lo scambio dei flussi per la gestione degli stessi, si potrà ulteriormente ricorrere agli ordinativi cartacei.

L'Istituto cassiere rende inoltre disponibile un servizio di home banking. Il servizio dovrà essere attivo per tutta la durata della Convenzione a cura e spese dell'Istituto cassiere e senza alcun onere per l'Ente. Tale servizio avrà funzioni informative per l'accesso diretto in tempo reale agli archivi del conto corrente e funzioni dispositivi per svolgere funzioni telematiche di versamento (ad es. modello F24).

Qualsiasi onere da ricondurre alla gestione informatizzata del servizio è a carico dell'Istituto Cassiere.

Art. 5 – Gratuità del servizio

Per il servizio prestato, all'Istituto cassiere non spetterà alcun compenso. Inoltre nessun onere di gestione dovrà essere posto a carico della Camera di Commercio relativamente alla tenuta del conto, all'effettuazione di incassi e pagamenti in qualunque modo eseguiti, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per imposta di bollo e postali. La Camera di Commercio provvederà trimestralmente al rimborso delle spese predette sulla base di un elenco descrittivo emesso dall'Istituto di credito.

Per quanto non espressamente previsto e disciplinato con la presente convenzione, l'Istituto cassiere si impegna ad applicare alla Camera le condizioni più favorevoli applicate alla migliore clientela.

Art. 6 – Modifiche della prestazione

Nel corso del rapporto contrattuale, la Camera di Commercio potrà chiedere la riduzione o l'ampliamento del servizio.

L'Istituto cassiere sarà tenuto a curare ogni altro servizio (non compreso nel presente schema di convenzione) connesso e/o conseguente al corretto svolgimento delle prestazioni oggetto dell'affidamento richiesto dalla Camera di Commercio, alle migliori condizioni possibili. Nel corso di tutto il periodo contrattuale, di comune accordo tra le parti e mediante semplice scambio di lettere, potrà essere concordato l'apporto di perfezionamenti metodologici che si ritenessero necessari per migliorare la qualità del servizio di cassa. Sono escluse modifiche o integrazioni in forma di tacito accordo o silenzio/assenso.

Art. 7 – Firme autorizzate

La Camera, al fine di consentire una corretta gestione degli ordinativi di incasso e dei mandati di pagamento, trasmetterà all'Istituto cassiere le firme autografe delle persone autorizzate a sottoscrivere i suddetti documenti, con la precisazione delle generalità e delle qualifiche delle persone ed i relativi poteri di firma. In aggiunta alle firme autografe la Camera trasmetterà all'Istituto cassiere i corrispondenti certificati pubblici di sottoscrizione di ciascun firmatario.

Nel caso in cui gli ordinativi di incasso ed i mandati di pagamento siano firmati dai sostituti, si intenderà che l'intervento dei medesimi è dovuto all'assenza o all'impedimento dei titolari.

Per gli effetti di che trattasi, l'Istituto cassiere resterà impegnato dal giorno lavorativo successivo a quello di ricezione delle comunicazioni stesse.

Art. 8 – Tassi debitori e creditori

Sulle giacenze di conto corrente è applicato il tasso di interesse creditore annuo lordo risultante dall'esito della procedura di gara (punti _____ rispetto all'Euribor a tre mesi base 360, riferito alla media del mese precedente, rilevabile sul quotidiano politico-economico-finanziario a maggior diffusione nazionale). La liquidazione degli interessi avrà luogo con cadenza trimestrale.

Sulle anticipazioni ordinarie di cassa, di cui al successivo punto 15, viene applicato il tasso di interesse risultante dall'esito della procedura di gara (punti _____ rispetto all'Euribor a tre mesi base 360, riferito alla media del mese precedente, rilevabile sul quotidiano politico-economico-finanziario a maggior diffusione nazionale). La liquidazione degli interessi avrà luogo con cadenza trimestrale.

Art. 9 – Riscossioni

Le entrate saranno riscosse dall'Istituto cassiere in base ad ordinativi di incasso (reversali) in veste informatica emessi dalla Camera di Commercio, numerati progressivamente e firmati digitalmente dal Dirigente dell'Area Amministrazione e Personale e dal Responsabile dell'Ufficio Ragioneria della Camera di Commercio, o dai rispettivi delegati.

Le reversali contengono le seguenti indicazioni:

- a) nome e cognome o ragione sociale del debitore
- b) codice fiscale del debitore
- c) causale
- d) importo in cifre e in lettere
- e) data di emissione
- f) codice SIOPE.

L'Istituto cassiere sarà tenuto all'incasso delle somme che i terzi intendono versare, a qualsiasi titolo e causa, a favore della Camera di Commercio (*ad eccezione di quanto previsto di seguito per i versamenti effettuati mediante assegni di conto corrente bancario o postale*) contro rilascio di apposita ricevuta/quietanza liberatoria. Tali incassi saranno segnalati alla Camera di Commercio che provvederà all'emissione delle relative reversali.

I versamenti effettuati giornalmente dall'Ufficio Provveditorato della Camera, verranno accreditati dall'Istituto Cassiere senza il deposito della reversale. L'Istituto Cassiere rimetterà alla Camera la carta contabile giustificativa dell'avvenuta riscossione. Le reversali relative ai suddetti versamenti dell'Ufficio Provveditorato verranno emesse mensilmente in base alle esigenze della Camera.

Il prelevamento dai conti correnti postali intestati alla Camera di Commercio sarà disposto dalla Camera di Commercio stessa mediante preventiva emissione di reversale. L'accredito al conto di gestione delle relative somme sarà effettuato nello stesso giorno in cui l'Istituto cassiere avrà la disponibilità della somma prelevata dal c/c postale.

Per tutte le riscossioni, l'Istituto cassiere applica la seguente valuta: stesso giorno dell'incasso degli importi.

L'Istituto cassiere non dovrà accettare versamenti di terzi a favore della Camera effettuati mediante rilascio di assegni di conto corrente bancario o postale. Potranno invece essere accettati assegni circolari e vaglia postali intestati alla Camera di Commercio.

Anche le riscossioni di crediti esteri saranno effettuate senza alcun onere a carico della Camera.

Le reversali di incasso non estinte alla data del 31 dicembre, saranno restituite alla Camera di Commercio per l'annullamento.

Art. 10 – Pagamenti elettronici a favore delle pubbliche amministrazioni e gestori pubblici servizi (D.Lgs. n. 82/2005)

Ai sensi dell'art.15, comma 5-bis del DL 179/2012 convertito in Legge 221/2012, la Camera dovrà avvalersi per le attività di incasso e pagamento della piattaforma tecnologica di cui all'art. 81, comma 2-bis, del D.Lgs 82/2005 ("Nodo dei Pagamenti - SPC") e delle piattaforme di incasso e pagamento dei prestatori dei servizi di pagamento abilitati ai sensi dell'art.5, comma 3, del D.Lgs. 82/2005. In conformità con le Linee Guida sui pagamenti elettronici a favore delle Pubbliche Amministrazioni emanate dall'Agenzia per l'Italia Digitale (pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 7 febbraio 2014), la Camera potrà ricevere pagamenti informatici a mezzo di bonifico e/o bollettino di conto corrente postale senza l'uso della piattaforma tecnologica sopra citata, solo in via transitoria, entro e non oltre il 31 dicembre 2015. L'Istituto Cassiere si impegna ad aderire al "Nodo dei Pagamenti -SPC", con le modalità definite dalle citate Linee Guida, al fine di garantire l'interoperabilità e l'interconnessione al "Nodo dei Pagamenti" entro i termini di Legge.

Art. 11 – Pagamenti

I pagamenti saranno effettuati dall'Istituto cassiere in base a ordinativi di pagamento (mandati) individuali o collettivi, emessi in veste informatica dalla Camera di Commercio, numerati progressivamente e firmati digitalmente dal Dirigente dell'Area Amministrazione e Personale e dal Responsabile dell'ufficio Ragioneria della Camera di Commercio, o dai rispettivi delegati.

I mandati di pagamento contengono le seguenti indicazioni:

- a) nome e cognome o ragione sociale del creditore
- b) codice fiscale del creditore
- c) causale
- d) importo in cifre e in lettere
- e) modalità di estinzione del titolo
- f) data di emissione
- g) eventuale data di scadenza
- h) codice SIOPE
- i) eventuali codici CIG e CUP.

I mandati di pagamento, su richiesta del creditore e con espressa annotazione sui titoli di spesa, potranno essere estinti, nei limiti previsti dalla normativa vigente, mediante:

- accreditamento in conto corrente postale, intestato al creditore, nonché mediante vaglia postale; in tal caso, dovrà essere allegata al titolo di spesa la ricevuta del versamento direttamente effettuato dall'Istituto cassiere, rilasciata dall'ufficio postale;

- commutazione in assegno circolare, non trasferibile, all'ordine del creditore; in questo caso deve essere allegata al mandato di pagamento la ricevuta dell'assegno,
- assegno bancario con copertura garantita con firma di traenza, all'ordine del creditore,
- bonifico bancario,
- altre forme di pagamento autorizzate direttamente sul mandato dalla Camera in conformità alla normativa vigente.

Le spese derivanti dalle particolari modalità di estinzione sono poste esclusivamente a carico del richiedente ai sensi dell'art. 16, comma 7, del DPR 254/2005.

Nessuna commissione dovrà essere posta a carico della Camera di Commercio.

A carico dei beneficiari, l'Istituto di credito applicherà le commissioni nella misura offerta in sede di gara. In ogni caso, il pagamento di mandati diversi (se assoggettabili a commissione) indirizzati allo stesso beneficiario e pagabili nella stessa giornata, darà luogo all'addebito di un'unica commissione.

Le commissioni in ogni caso non potranno essere superiori ad euro 3,50.

L'Istituto cassiere non potrà comunque addebitare a carico dei beneficiari alcuna commissione nei seguenti casi:

- emolumenti al personale camerale, ai componenti degli organi e commissioni camerale, ai collaboratori a progetto e stagisti;
- per premi di assicurazione e per le operazioni della Cassa Mutua.
- versamenti delle trattenute mensili su emolumenti corrisposti al personale camerale (quote sindacali, rimborsi rate mutui, prestiti, ecc.)
- pagamenti per utenze
- pagamenti di tributi e altri pagamenti di somme iscritte a ruolo
- pagamenti a società partecipate dalla Camera.

Le somme relative al pagamento di emolumenti ai dipendenti camerale saranno accreditate con valuta fissa e compensata nei confronti delle banche con le quali i dipendenti intrattengono rapporti di conto corrente.

L'Istituto cassiere si obbliga a riaccreditarla alla Camera l'importo degli assegni circolari non pagati per eventuale irreperibilità degli intestatari.

L'Istituto cassiere non dovrà dar corso al pagamento di mandati che risultino irregolari, ovvero privi di uno qualsiasi degli elementi sopra elencati e/o non sottoscritti dalle persone a ciò tenute.

L'Istituto cassiere, su specifica richiesta della Camera sottoscritta dalle persone autorizzate alla firma dei mandati, dovrà effettuare i pagamenti derivanti da spese fisse, ricorrenti e obbligatorie dell'Ente, da canoni, da utenze, da emolumenti al personale, da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo e da delegazioni di pagamento, nonché i pagamenti urgenti che dovessero eventualmente rendersi necessari, anche in assenza della preventiva emissione del relativo mandato di pagamento, che sarà comunque emesso dopo aver ricevuto i giustificativi dei pagamenti effettuati.

I mandati saranno ammessi al pagamento, di norma, il giorno lavorativo bancabile successivo a quello di consegna/trasmisione telematica all'Istituto cassiere. La valuta di addebito alla Camera coincide con il giorno stesso dell'operazione di pagamento.

In caso di pagamenti da eseguirsi in termine fisso indicato dalla Camera sull'ordinativo, la Camera medesima dovrà consegnare i mandati entro il giorno lavorativo bancabile precedente al suddetto termine. In casi eccezionali, per i pagamenti dichiarati urgenti e quelli relativi a debiti per la cui inadempienza siano dovuti interessi di mora, l'Istituto cassiere, a richiesta della Camera, si impegna ad eseguire i pagamenti nella stessa giornata di consegna/trasmisione telematica della relativa disposizione di pagamento.

Il pagamento allo sportello dovrà essere reso disponibile entro il giorno successivo al ricevimento della relativa distinta. Il pagamento mediante assegno circolare, dovrà essere garantito entro e non oltre tre giorni dal ricevimento della distinta, nel caso di un numero di assegni inferiore a 15, ed entro sette giorni per un numero superiore.

A comprova dei pagamenti effettuati, l'Istituto Cassiere raccoglie sul mandato o vi allega la quietanza del creditore ovvero provvede ad annotare gli estremi delle operazioni effettuate, apponendo il timbro pagato, la data e la propria firma. In alternativa ed ai medesimi effetti, l'Istituto Cassiere provvede ad annotare gli estremi del pagamento effettuato con documentazione informatica, da consegnare alla Camera con cadenza mensile. Su richiesta della Camera l'Istituto Cassiere fornisce, entro il terzo giorno successivo lavorativo, gli estremi di qualsiasi pagamento eseguito.

Gli allegati di cui ai paragrafi che precedono potranno essere conservati dall'Istituto Cassiere su supporti cartacei separati, costituendo quietanza l'attestazione riportata sul mandato di pagamento da parte dell'Istituto Cassiere stesso.

La Camera si impegna a non presentare all'Istituto cassiere mandati oltre il termine del 22 dicembre, salvo quelli aventi scadenza perentoria successiva a tale data e quelli che non determinano effettivo movimento di denaro.

L'Istituto cassiere è responsabile del ritardo nei pagamenti per cause allo stesso imputabili. Saranno a suo carico eventuali oneri e sanzioni derivanti dai ritardi stessi.

L'Istituto cassiere sarà esonerato da qualsiasi responsabilità per ritardo o danno conseguenti a difetto di individuazione od ubicazione del creditore, qualora ciò sia dipeso da errore o incompletezza dei dati

evidenziati dalla Camera sul mandato.

L'Istituto cassiere è responsabile della regolare applicazione del regime fiscale di quietanza sulle reversali di incasso e sui mandati di pagamento e sui titoli di quietanza diversi dai suddetti quando ciò sia espressamente indicato dalla Camera. In caso di erronea indicazione, nessuna responsabilità potrà essere addossata all'Istituto cassiere.

L'Istituto cassiere risponde con le proprie attività e con il proprio patrimonio nei confronti sia della Camera sia dei terzi creditori in ordine alla regolarità delle operazioni di pagamento eseguite.

I mandati non estinti alla data del 31 dicembre saranno restituiti alla Camera per l'annullamento.

I pagamenti saranno eseguiti fino alla concorrenza della disponibilità di cassa e di eventuali anticipazioni accordate dall'Istituto cassiere.

Art. 12 – Trasmissione atti e documenti

Ad avvio del servizio la Camera trasmette all'Istituto Cassiere lo Statuto ed il Regolamento di contabilità, impegnandosi contestualmente a trasmettere tempestivamente le loro successive variazioni.

L'Istituto Cassiere ha l'obbligo di tenere aggiornati e custodire, anche mediante sistemi informatici:

- a) il giornale di cassa riportante le registrazioni giornaliere delle operazioni di riscossione e di pagamento;
- b) le reversali di incasso ed i mandati di pagamento;
- c) lo stato delle riscossioni e dei pagamenti, al fine di poter accertare in ogni momento la situazione di cassa;
- d) eventuali altri registri, elenchi o documenti previsti dalla legge o anche richiesti dalla Camera che fossero necessari per la gestione del servizio.

L'Istituto Cassiere trasmetterà quotidianamente alla Camera un estratto del movimento giornaliero di cassa, indicando separatamente per l'entrata e per l'uscita:

- i nn. di riferimento delle reversali e dei mandati;
- gli importi riscossi e pagati.

Sul suddetto estratto verrà pure indicato il saldo di cassa precedente, il totale dei movimenti giornalieri ed il nuovo saldo di cassa.

Inoltre l'Istituto Cassiere dovrà trasmettere, giornalmente, l'elenco delle carte contabili in entrata ed in uscita in vita, nonché l'elenco delle reversali e mandati inestinti.

L'Istituto Cassiere mensilmente, ed eventualmente su richiesta, deve trasmettere alla Camera il rendiconto delle operazioni di cassa compiute nel mese precedente o alla data richiesta.

La Camera provvede alla trasmissione per via telematica dell'archivio contenente gli ordinativi di incasso e di pagamento sottoscritti mediante firma digitale, accompagnati da apposita distinta.

In ogni caso, la trasmissione avviene con strumenti o con modalità che garantiscano, mediante cifratura, la riservatezza delle informazioni trasmesse.

L'archivio, predisposto secondo le specifiche tecniche di cui alla Circolare ABI n. 35/2008, deve contenere tutte le informazioni previste per i documenti della specie e comunque necessarie per dar corso alle operazioni di incasso e di pagamento.

L'Istituto cassiere all'atto del ricevimento dei flussi contenenti gli ordinativi di riscossione ed i mandati di pagamento in veste elettronica, provvede alla verifica del relativo contenuto. Se a seguito della verifica viene riscontrata l'assenza di anomalie sugli ordinativi informatici, l'Istituto cassiere lavora gli stessi e trasmette un messaggio di ritorno, firmato digitalmente dai soggetti competenti, tramite flusso informatico. Se viceversa viene riscontrata la presenza di anomalie, l'Istituto cassiere segnalerà quali documenti non sono stati acquisiti indicando la causa che ne ha impedito l'assunzione.

Almeno trimestralmente l'Istituto Cassiere invia l'estratto del conto corrente, corredato del tabulato riportante analiticamente i dati identificativi di tutte le operazioni di pagamento effettuate nel periodo considerato, nonché il foglio dell'estratto conto regolato per capitale e interessi.

La Camera è tenuta a verificare gli estratti conto trasmessi, segnalando, tempestivamente per iscritto e, comunque, non oltre trenta giorni dalla data di ricevimento degli stessi, le eventuali opposizioni. Decorso tale termine i documenti in questione si considerano approvati.

Art. 13 – Pagamenti con carta di credito

Su richiesta della Camera, l'Istituto cassiere procederà al rilascio di carte di credito aziendali, appartenenti a circuito internazionale, regolate da apposito contratto e con le modalità di cui al presente articolo. A tal fine, la Camera trasmetterà all'Istituto cassiere i nominativi e le generalità dei soggetti autorizzati ad effettuare pagamenti con carta di credito ed i relativi limiti di utilizzo.

La Camera trasmetterà all'Istituto cassiere l'estratto conto ricevuto dalla società emittente la carta di credito unitamente ai relativi mandati di pagamento a copertura delle spese sostenute.

L'Istituto cassiere provvederà a registrare l'operazione sul conto corrente della Camera applicando la valuta secondo i criteri fissati dal contratto di cui al primo comma.

Art. 14 – Custodia e amministrazione di titoli e valori

Qualora richiesto, l'Istituto cassiere assumerà in custodia e/o amministrazione titoli e valori di proprietà della Camera.

Il servizio di custodia, anche amministrata, dei titoli o dei valori, tanto di proprietà della Camera quanto di terzi, depositati per cauzioni o a qualsiasi titolo, sarà svolto gratuitamente.

L'Istituto cassiere non procederà alla restituzione dei titoli stessi senza regolare disposizione della Camera, comunicata per iscritto e sottoscritta dalle persone autorizzate a firmare gli ordinativi di spesa e riscossione.

L'Istituto cassiere sarà responsabile, a norma di legge, di tutti i valori, titoli e documenti ad esso affidati.

Per tutti i titoli depositati, l'Istituto cassiere assumerà altresì l'obbligo di controllare i bollettini delle estrazioni sia per il rimborso dei titoli che per l'assegnazione di premi e provvederà alle riscossioni dandone notizia alla Camera per l'emissione degli ordinativi di incasso.

L'Istituto cassiere potrà essere incaricato dalla Camera di procedere all'acquisto ed alla vendita di titoli mobiliari senza addebito di alcun onere o commissione a carico della Camera stessa.

Art. 15 – Anticipazioni di cassa

I pagamenti saranno effettuati dall'Istituto cassiere nei limiti dell'effettiva giacenza di cassa della Camera.

Nel caso di mancata disponibilità di fondi sul conto corrente della Camera, su richiesta della stessa, corredata dalla deliberazione dell'organo competente, l'Istituto cassiere si impegna ad accordare un'anticipazione di cassa.

Eventuali anticipazioni di cassa saranno senza spese di istruttoria e non comporteranno oneri aggiuntivi rispetto agli interessi di cui all'art. 8.

All'anticipazione di cassa, per le operazioni di addebito, in sede di utilizzo, e di accredito, in sede di rientro, vengono attribuite le valute del giorno di effettuazione delle operazioni stesse.

Gli interessi a carico della Camera saranno calcolati sulle somme effettivamente utilizzate sull'ammontare dell'anticipazione accordata e decorreranno dalla data dell'effettivo utilizzo.

L'Istituto cassiere addebita trimestralmente sul conto bancario della Camera gli eventuali interessi maturati con trasmissione dell'apposito estratto conto. L'operazione verrà conclusa mediante emissione di appositi mandati di pagamento.

L'Istituto cassiere comunicherà giornalmente alla Camera la situazione creditizia/debitoria dell'anticipazione eventualmente resa disponibile.

Il tasso di interesse applicato sulle anticipazioni di cassa, sarà quello risultante dall'esito della procedura di gara e specificato all'art. 8.

Art. 16 – Sponsorizzazione

In base alle risultanze degli esiti della procedura di gara, l'Istituto cassiere si impegna a corrispondere annualmente alla Camera un corrispettivo annuo per la sponsorizzazione di progetti/iniziative della stessa, pari ad Euro _____ (Euro _____) da maggiorarsi con l'IVA.

Detto corrispettivo verrà erogato entro il 30 Novembre di ogni anno.

Le parti definiranno concordemente nel corso dell'anno in quale iniziativa evidenziare la presenza dell'Istituto cassiere quale sponsor.

Art. 17 – Apparecchiature P.O.S.

L'Istituto cassiere provvederà all'installazione e alla manutenzione di terminali P.O.S. (fisso con connessione via rete telefonica, mobile con connessione via GSM/GPRS, su protocollo TCP/IP in SSL con abilitazione su porte sicure, anche abilitati alla ricezione del segnale con tecnologia NFC,) per i pagamenti presso gli sportelli camerati, individuati come segue:

- n. 5 terminali presso la sede di Lucca
- n. 1 terminale presso la sede di Viareggio

I costi del servizio saranno a totale carico dell'Istituto cassiere, ivi compresi eventuali canoni, materiali di consumo, installazioni, disinstallazioni, manutenzioni delle apparecchiature stesse e quant'altro necessario per la corretta prestazione del servizio di cui al presente articolo, senza applicazione di commissioni di gestione e transazione a carico della Camera di Commercio

Oltre ai terminali sopra indicati, saranno installati gratuitamente per la Camera e dietro sua richiesta, alle stesse condizioni indicate al precedente periodo, le ulteriori apparecchiature P.O.S eventualmente dichiarate nella propria offerta tecnica in sede di gara e quindi:

- N.....

L'installazione delle suddette apparecchiature e l'attivazione dei servizi deve avvenire entro il giorno di inizio della prestazione del servizio di cassa. Le apparecchiature devono essere attivate e rese perfettamente funzionanti contestualmente all'installazione.

Eventuali diverse e/o ulteriori esigenze individuate dalla Camera nel periodo di gestione del servizio di cassa, saranno concordate con l'Istituto cassiere.

Art. 18 – Ritiro valori

Sarà cura e responsabilità dell'Istituto cassiere ritirare i valori, tramite proprio personale o tramite personale incaricato e senza alcun onere a carico della Camera di Commercio presso l'ufficio distaccato di Viareggio – Via Leonida Repaci n. 16 almeno tre giorni per settimana e in ogni caso secondo modalità da concordarsi

con i funzionari referenti per la Camera.

Resta inteso che i rischi connessi all'espletamento di detto servizio graveranno sull'Istituto cassiere.

Delle somme prelevate, l'Istituto cassiere rilascerà quietanze, controfirmate dai funzionari camerale delegati, con l'indicazione dell'importo prelevato e della causale.

L'Istituto cassiere provvederà all'accreditamento dei predetti valori sul conto corrente camerale entro il giorno successivo al ritiro degli stessi.

Gli orari per il ritiro dei valori saranno concordati con l'Istituto cassiere.

Art. 19 – Verifiche

La Camera avrà diritto di procedere a verifiche di cassa e dei valori dati in carico ogni qualvolta lo ritenga necessario ed opportuno. L'Istituto cassiere dovrà esibire, ad ogni richiesta, i registri e tutte le carte contabili relative alla gestione, anche in formato meccanografico o elettronico.

I componenti del Collegio dei Revisori dei conti della Camera dovranno avere libero accesso ai documenti relativi alla gestione del servizio di cassa. Di conseguenza, previa comunicazione da parte della Camera dei nominativi dei suddetti revisori, questi ultimi potranno effettuare sopralluoghi presso gli uffici ove si svolge il servizio di cassa.

Allo stesso modo, il legale rappresentante della Camera o suo delegato, con l'assistenza del Segretario Generale e del Dirigente dell'Area Amministrazione e Personale potranno, in qualunque momento, procedere a verifiche di cassa nei confronti dell'Istituto cassiere.

Art. 20 – Obblighi dell'Istituto cassiere

L'Istituto cassiere dedicherà all'espletamento del servizio le migliori cure e risponderà di eventuali disguidi, disfunzioni e danni causati dalla propria organizzazione.

L'Istituto cassiere individuerà, nell'ambito della propria organizzazione, l'interlocutore professionalmente qualificato e, in caso di assenza o impedimento, il relativo sostituto che curerà i rapporti con la Camera, dandone formale comunicazione allo stesso.

L'Istituto cassiere è obbligato all'osservanza della disciplina relativa al Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici (SIOPE) di cui all'art. 14 della legge 31.12.2009, n. 196.

Art. 21 - Divieto di subappalto e di cessione del contratto

Considerata la particolare natura del servizio, non è consentito il ricorso al subappalto; l'Istituto cassiere sarà pertanto tenuto ad eseguire in proprio tutte le prestazioni contemplate nella presente convenzione.

E' altresì vietata la cessione del contratto.

Art. 22 – Conto giudiziale

Ai sensi dell'art. 37, comma 1, del DPR 254/2005, entro il termine di due mesi dalla chiusura dell'esercizio, l'Istituto cassiere si impegna a trasmettere alla Camera il conto annuale di gestione secondo le modalità previste nell'allegato E dello stesso decreto.

Art. 23 – Tracciabilità dei pagamenti

Il contratto non darà luogo ad alcuna spesa a carico della Camera di Commercio.

La Camera di Commercio e l'Istituto cassiere prendono atto, comunque, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010, che prevede l'utilizzo di conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche.

Art. 24 – Adeguamento condizioni economiche

Ai sensi dell'art. 1, comma 13, del D.L. n. 95/2012, convertito con legge n. 135/2012, la Camera ha diritto di recedere dal contratto in qualsiasi momento nel caso in cui i parametri delle convenzioni eventualmente stipulate da Consip Spa, ai sensi dell'art. 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'Istituto cassiere non acconsenta ad una modifica, proposta da Consip Spa, delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'art. 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Art. 25 - Inadempienze contrattuali – penalità

La Camera, a tutela della qualità del servizio e della sua conformità alle norme di legge e contrattuali, si riserva la facoltà di applicare, in ogni caso di accertata violazione, sanzioni pecuniarie l'ammontare delle quali potrà variare, a seconda della gravità della violazione, tra un minimo di € 500,00 ed un massimo di € 5.000,00.

La penale sarà applicata dopo formale contestazione ed esame delle eventuali controdeduzioni dell'Istituto cassiere, le quali dovranno pervenire entro cinque giorni lavorativi dalla data della contestazione.

Resta fermo l'obbligo per l'Istituto cassiere di ripristino delle condizioni contrattuali entro i termini stabiliti dalla Camera.

Art. 26 - Risoluzione del contratto

Il presente contratto sarà risolto, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., con provvedimento motivato e previa comunicazione del procedimento stesso, nei seguenti casi:

- a) gravi inadempienze, frode o altro, tali da giustificare l'immediata risoluzione del contratto;
- b) per motivate esigenze di pubblico interesse specificate nel provvedimento di risoluzione;
- c) in caso di cessazione di attività, di concordato preventivo, di fallimento o di atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'Istituto cassiere;
- d) subappalto anche parziale del servizio;
- e) cessione del contratto;
- f) sopravvenienza di disposizioni normative tali da impedire il prosieguo del contratto;
- g) revoca di provvedimenti di autorizzazione che incidano sull'attività inerente la presente convenzione.

La Camera si riserva inoltre la facoltà di risolvere il contratto, previa regolare diffida ad adempiere, nei seguenti casi:

- a) interruzione non giustificata del servizio;
- b) mancata apertura entro la data di inizio del servizio di una sede operativa (filiale, agenzia, ovvero sportello con operatore/i) ubicata nel Comune di Lucca;
- c) chiusura della sede operativa (filiale, agenzia, ovvero sportello con operatore/i) presso il Comune di Lucca, ambito territoriale posto a condizione per l'ammissione alla gara;
- d) inadempienze dell'Istituto cassiere che, nel corso dello stesso anno, abbiano comportato l'applicazione di almeno quattro penali per la medesima infrazione, ai sensi del precedente art. 25;
- e) mancato rispetto degli impegni assunti dall'Istituto in sede di procedura di gara, nella propria offerta economica e nella propria offerta tecnica;
- f) mancato rispetto dell'obbligo di ritiro degli incassi dalla sede di Viareggio ai sensi del precedente articolo 18;
- g) mancato adeguamento a specifiche richieste avanzate dalla Camera di Commercio ai sensi della presente convenzione;
- h) ulteriori inadempienze dell'Istituto cassiere.

Al verificarsi delle sopra elencate ipotesi, la risoluzione avverrà di diritto quando la Camera, concluso il relativo procedimento, deliberi di avvalersi della clausola risolutiva dandone adeguata comunicazione all'Istituto cassiere il quale sarà tenuto al completo risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti, cagionati alla Camera.

In caso di risoluzione anticipata l'Istituto cassiere non avrà diritto ad alcun indennizzo e sono fatte salve per l'ente eventuali azioni per danno.

Art. 27 - Garanzie a favore della Camera

Durante l'esecuzione del servizio l'Istituto cassiere sarà direttamente responsabile di ogni danno che possa derivare alla Camera in conseguenza dell'espletamento del servizio.

L'Istituto cassiere sarà responsabile, ai sensi di legge, delle somme e dei valori al medesimo affidati, rispondendone anche in caso di frode e di altre sottrazioni delittuose e dovrà conservarli nella loro integrità, stato e specie, mantenendo anche distinti e nella identica forma in cui furono eseguiti, i depositi di terzi che non siano, allo stesso, stati consegnati in contanti.

Per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla presente convenzione e di tutti gli obblighi di legge inerenti la gestione del servizio di cassa nonché per gli eventuali danni causati alla Camera o a terzi, l'Istituto cassiere risponderà con le proprie attività ed il proprio patrimonio.

Art. 28 - Trattamento dei dati personali

I dati personali, sensibili e giudiziari, relativi ai soggetti con poteri nei confronti della Camera e ad altri soggetti (fornitori, beneficiari, dipendenti, ecc.), saranno conferiti al fine dello svolgimento del servizio di cassa della Camera stessa, come indicato nella presente convenzione.

Il soggetto contraente, in qualità di incaricato del trattamento dei dati, dovrà attenersi alle previsioni del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.

In particolare, i dati personali, sensibili e giudiziari conferiti dovranno essere:

- a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
- b) raccolti e registrati solo per lo scopo indicato in premessa, per cui potranno essere utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tale scopo; in particolare, il contraente non potrà utilizzare tali dati per fini diversi rispetto a quello per cui sono stati conferiti, né per fini commerciali o per promuovere servizi o per invio di materiale pubblicitario o, comunque, per fini estranei alla gestione del servizio;
- c) esatti e, se necessario, aggiornati;
- d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono stati conferiti e successivamente trattati.

In particolare, l'Istituto cassiere avrà cura, secondo le comuni regole della prudenza e della diligenza, di trattare i dati stessi con la massima riservatezza e di impedire, per quanto possibile, che "estranei non autorizzati" prendano conoscenza dei dati medesimi.

Art. 29 - Spese contrattuali

Ogni onere, anche fiscale, e spesa inerente e conseguente alla presente convenzione, compresa l'eventuale imposta di registro, è e resterà a carico esclusivo dell'Istituto cassiere.

Art. 30 – Società partecipate

A richiesta della Camera, l'Istituto cassiere si impegna ad estendere le condizioni previste dalla presente convenzione alle società partecipate dalla Camera e di cui essa detiene il controllo (attualmente n. 2)

Art. 31 – Deposito cauzionale

L'Istituto cassiere non è tenuto a prestare cauzione, salvo che ciò non venga successivamente disposto da norme legislative o ministeriali.

Art. 32 - Rinvio e Foro competente

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, le parti fanno riferimento al Codice Civile, alle disposizioni di legge ed ai regolamenti che disciplinano la materia ed alle disposizioni che potranno essere impartite al riguardo a mezzo di nuovi provvedimenti legislativi o norme ministeriali.

Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente contratto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione, inadempimento e risoluzione, saranno di competenza esclusiva del Foro di Lucca.

Ove venga attivato un procedimento stragiudiziale di mediazione, sia esso obbligatorio o facoltativo e salvo diversa previsione di legge, tale procedimento dovrà svolgersi ove ha sede legale la Camera.

Art. 33 - Domicilio delle parti

Per gli effetti della presente convenzione e per tutte le conseguenze dalla medesima derivanti, la Camera elegge il proprio domicilio in Lucca, Corte Campana 10.

L'Istituto cassiere elegge il proprio domicilio presso la sede legale, posta in _____, Via _____.

li....., data.....

Letto, approvato e sottoscritto.

per la Camera:

Il Dirigente dell'Area Amministrazione e Personale _____

per l'Istituto Cassiere
